



COMUNE DI CAMPLI
UFFICIO MESSO
NOTIFICATORE

Registrato al n° 11

PREFETTURA DI TERAMO

Reg. Pubbl. n° 254

Ufficio Territoriale del Governo
Area III

All'Albo Pretorio del Comune
di Campli dal 05/02/15 al 25/02/15

Compi, 8
IL MESSO COMUNALE

Protocollo: M_IT PR_TEUTG 0006261 20130221

Fascicolo:

VISTO il verbale di violazione, di seguito indicato, elevato nei confronti di OTMANI RACHID, nato a CASABLANCA, MAROCCO il 16/07/1971, in qualità di traente, con il quale è stata contestata al suddetto la violazione **dell'art. 2 della legge n. 386/1990**, così come modificato dall'art. 29 del d. lgs. n. 507/1999, in relazione ai seguenti assegni i quali, presentati in tempo utile, non sono stati pagati in tutto o in parte per difetto di provvista:

| Banca - Filiale - Num. Assegno - CC | Luogo e data emissione | Importo | N. protocollo | Data verbale |
|---|------------------------|------------|---|--------------|
| Intesa Sanpaolo Rete Intesa COMIT - ALBA ADRIATICA 8123993626 | ERCOLANO 20/01/2010 | 1.800,00 € | M_IT PR_TEUTG 0031111 20101008 | 08/10/2010 |

CONSTATATO che non risultano prodotti nel termine di legge scritti difensivi;

ATTESA la ritualità della notifica della contestazione della/e violazione/i suindicata/e;

RITENUTO che dagli atti risulta provata la fondatezza dell'accertamento e tenute presenti, ai fini della determinazione della sanzione, le circostanze e le modalità dell'infrazione;

RITENUTO, altresì, di dover provvedere all'emissione dell'ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 33 del menzionato decreto legislativo e che, in relazione alla violazione **dell'art. 2** della citata legge 386/90, la sanzione pecuniaria debba essere applicata in riferimento all'importo dell'assegno in base ai criteri stabiliti nelle Linee guida adottate dall'U.T.G. Prefettura di Teramo in data 20 luglio 2005 che si intendono integralmente richiamate;

VISTA la legge 24.11.1981, n. 689;

VISTA la legge 15.12.1990, n. 386, così come modificata dagli artt. 28 e seguenti del d. lgs. 30.12.1999, n. 507 ed in particolare **l'art. 2** e l'art. 8-bis, comma 5, della medesima legge;

ORDINA E INGIUNGE

A OTMANI RACHID, in qualità di traente, come sopra identificati, di pagare quale sanzione per le violazioni di cui sopra le seguenti somme:

| n.assegno | Importo sanzione pecuniaria | Spese di notifica e di procedimento |
|------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 8123993626 | 516,00 € | -- |
| TOT. | 516,00 € | 9,60 € |

I suddetti importi dovranno essere versati, **entro il termine di giorni trenta - sessanta per i residenti all'estero** - dalla notifica del presente provvedimento, utilizzando il **modello F23** presso uno degli sportelli dell'Agenzia Riscossione Tributi-Equititalia, operanti sul territorio nazionale (**Pragma Riscossioni S.p.A. per la provincia di Teramo**) o presso un ufficio postale o un istituto di credito;

Il citato stampato dovrà contenere, oltre ai dati personali, le seguenti indicazioni: anno e numero di protocollo della presente ordinanza - **codice tributo: 741T per la sanzione amministrativa e 942T per le spese di notifica - codice ufficio: BTE - causale: PA.**